



# **COMUNE DI SCANDIANO**

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

---

## **REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO E PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI PROPRIETA’ COMUNALE**

Il presente Regolamento:

- 1) E' stato adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18/07/2000 con atto n. 119;
- 2) E' stato pubblicato all' Abo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 21/07/2000 al 05/08/2000 senza che sino pervenute osservazioni o richiami;
- 3) E' stato esaminato senza rilievi dal Co.Re.Co. nella seduta del 26/07/2000 n. 2000008649;
- 4) E' stato ripubblicato all' Abo Pretorio comunale dal 04/09/2000 al 19/09/2000 n. 1061 senza che siano pervenute osservazioni o richiami;
- 5) E' entrato in vigore il 20 settembre 2000.

## **INDICE**

### **TITOLO I**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E CLASSIFICAZIONI DEGLI IMPIANTI**

- Art.1 – Definizioni
- Art.2 – Oggetto e Finalità
- Art.3 – Classificazione degli impianti sportivi
- Art.4 – Classificazione delle attività sportive
- Art.5 – Quadro delle competenze

### **TITOLO II**

#### **CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE E LE MODALITA' D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

- Art.6 – Gestione degli impianti sportivi
- Art.7 – Norme generali sulla vigilanza
- Art.8 – Tipologie delle concessioni a terzi

#### **CAPO I: CONCESSIONE IN USO**

- Art.9 – Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi
- Art.10 – Modalità per l'assegnazione delle concessioni in uso
- Art.11 – Procedure per le concessioni in uso
- Art.12 – Sospensione delle concessioni in uso
- Art.13 – Revoca delle concessioni d'uso

#### **CAPO II: CONCESSIONE PER LA GESTIONE CON E SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE**

- Art.14 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale
- Art.15 – Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale
- Art. 16 – Revoca delle concessioni di gestione;
- Art. 17 – Contabilità e rendiconto;
- Art.18 – Gestione degli impianti sportivi;
- Art.19 – Ulteriori caratteristiche della gestione degli impianti sportivi

#### **CAPO III:**

#### **CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE ANCHE IN AMPLIAMENTO E PER LA GESTIONE**

- Art.20 – Modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi.

### **TITOLO III TARIFFE**

Art.21 – Tariffe per l'uso degli impianti sportivi

Art.22 – Modalità di riscossione delle tariffe

### **TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

Art.23 – Rinvii

Art.24 – Norme transitorie

Art.25 – Entrata in vigore abrogazione di norme

# **TITOLO I**

## **Disposizioni generali e classificazioni degli impianti**

### **Art.1 – Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) per impianto sportivo il luogo, opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) Per attività sportiva, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- c) Per forme di utilizzo e di gestione, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- d) Per concessione in uso, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) Per modalità di gestione quelle riferite agli impianti sportivi con utenze interamente a carico del Comune e quelle riferite agli impianti sportivi con utenze a carico del Concessionario;
- f) Per tariffe, le somme che utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto;
- g) Per impianti a rilevanza imprenditoriale, quelli in grado di produrre utili per la gestione nonché proventi per l'Amministrazione.

### **Art.2**

#### **Oggetto e finalità**

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale e degli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi o da Istituti Scolastici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Gli impianti sportivi comunali nonché quelli acquisiti in uso da terzi o da Istituti scolastici e le attrezzature in essi esistenti sono destinati in via prioritaria ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa.
3. L'uso pubblico degli impianti è diretto a soddisfare gli interessi generali e diffusi della intera collettività.

### **Art.3**

#### **Classificazione degli impianti sportivi**

Gli impianti sportivi comunali che per dimensioni, per destinazione d'uso prevalente, per requisiti tecnici sono conformi alle disposizioni regolamentari delle Federazioni del CONI sono classificati come impianti sportivi di rilevanza comunale.

Rientrano in questa disponibilità anche gli impianti sportivi acquisiti in uso da terzi nonché quelli acquisiti in uso da Istituti Scolastici ai sensi delle Leggi n.5 17/77 e n. 23/96.

Gli impianti sportivi che inseriti all'interno di Circoli Associativi e Ricreativi, Centri Sociali, aree verdi attrezzate di proprietà comunale svolgono attività prevalentemente aggregative e associative sono classificati come impianti di rilevanza frazionale o di quartiere.

La classificazione degli impianti sportivi avviene con atto di Giunta che definisce contemporaneamente anche le modalità di utilizzo e conservazione degli stessi.

La programmazione dell'utilizzo degli impianti sportivi di rilevanza comunale per attività agonistiche, per allenamenti, per manifestazioni occasionali è di esclusiva competenza del Comune di Scandiano attraverso gli uffici preposti.

Anche gli impianti sportivi di proprietà comunale annessi a Circoli Associativi e Ricreativi rientrano fra quelli concessi in uso dai competenti uffici comunali che d'altro canto lasciano alla gestione autonoma del Circolo le ore residue nelle modalità e nelle forme stabilite dal Comune di Scandiano.

#### **Art.4**

#### **Classificazione delle attività sportive**

Gli impianti sportivi comunali sono destinati in primo luogo a favorire la diffusione delle attività sportive e motorie considerate come importante occasione di crescita individuale e di benessere rivolta a tutti i cittadini con particolare riferimento alle giovani generazioni ed agli anziani.

In ordine di priorità gli impianti sportivi comunali sono concessi per:

- 1) attività sportive e motorie inserite nell'ambito delle programmazioni didattiche e curricolari delle diverse istituzioni scolastiche presenti sul territorio comunale;
- 2) attività sportive agonistiche promosse da Enti, Associazioni, Società Sportive affiliate al CONI o ad Enti di Promozione Sportiva legalmente riconosciuti;
- 3) attività sportive amatoriali e attività motorie formative e ricreative a favore di giovani, anziani, disabili, adulti, bambini promosse dall'associazionismo sportivo;
- 4) attività motorie e sportive promosse da privati;

#### **Art.5**

#### **Quadro delle competenze**

Allo scopo di prevedere un utilizzo razionale ed adeguato degli impianti sportivi nonché adeguate forme di gestione che perseguano obiettivi di efficienza ed economicità si definisce in seguente quadro di attribuzione di compiti di indirizzo e di gestione:

a) Il Consiglio Comunale

- individua gli indirizzi generali per lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi cittadini anche in ordine al loro razionale utilizzo e per la programmazione delle attività sportive;
- definisce le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi ed i criteri per i loro adeguamenti; le tariffe verranno differenziate considerando le caratteristiche strutturali dell'impianto, le diverse tipologie di utilizzo e di utenti ed , in particolare, saranno più elevate per i soggetti che perseguono finalità di lucro;

b) la Giunta:

- individua gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra Comune ed organismi che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti di rilevanza comunale, nonché le clausole essenziali comuni alle concessioni di tutti gli impianti sportivi, ivi compresi quelli considerati frazionari o di quartiere;
- all'atto dell'individuazione degli elementi di cui al punto precedente, classifica altresì l'eventuale rilevanza imprenditoriale degli impianti comunali;
- individua le modalità per l'assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti;
- definisce le modalità ed i parametri per l'affidamento in gestione di impianti sportivi con utenza a carico del Comune o con utenze a carico del Concessionario;
- svolge ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente Regolamento;

- c) il Dirigente del Settore competente del Comune di Scandiano:
- provvede alla definizione annuale del calendario di utilizzo degli impianti sportivi di rilevanza comunale, di frazione e di quartiere in relazione all'attività agonistica, agli allenamenti ed alle diverse attività di natura promozionale e formativa secondo i criteri stabiliti nell'art.9 e seguenti del presente Regolamento. Per la definizione dei calendari può inoltre avvalersi del parere della Consulta Comunale per le attività sportive o di una apposita commissione da essa nominata.
  - Esercita ogni altro compito gestionale inerente il funzionamento ed al controllo degli impianti sportivi di proprietà comunale;

## **TITOLO II**

### **CRITERI GENERALI PER LA GESTIONE E LE MODALITÀ D'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

#### **Art.6**

#### **Gestione degli impianti sportivi**

La gestione degli impianti sportivi indicati all'art.3 del presente Regolamento viene esercitata di norma in forma indiretta, mediante concessione a terzi privilegiando, in ordine di priorità:

1. ai sensi dell'art.5 della Legge Regionale n.10 del 07/03/1995 "Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo", le Associazioni iscritte nell'apposito Albo previsto dall'art.12
2. ad Enti, Associazioni, Società Sportive affiliate alle Federazioni Sportive o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
3. Ai sensi dell'art.2 della Legge Regionale n.7 del 04/02/1994 le cooperative sociali iscritte nell'apposito Albo Regionale;
4. Privati.

#### **Art.7**

#### **Norme generali sulla vigilanza**

1. Il concessionario d'uso è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto o all'attività che si svolge.
2. Il concessionario della gestione ha il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi assegnati in gestione.
3. La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sui concessionari.

#### **Art.8**

#### **Tipologia delle concessioni a terzi**

Le tipologie delle concessioni a terzi sono le seguenti:

- a) concessione in uso

- b) concessione per la gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale;
- c) concessione per la gestione di impianti con rilevanza imprenditoriale;
- d) concessione per la costruzione anche in ampliamento e per la gestione.

## **CAPO I CONCESSIONE IN USO**

### **Art.9**

#### **Programmazione delle concessioni in uso degli impianti sportivi**

1. Alla programmazione ed alla concessione in uso di tutti gli impianti sportivi comunali per lo svolgimento di campionati nazionali e/o minori, di gare e di manifestazioni ufficiali, per le sedute di allenamento, per le attività di promozione di avviamento alla pratica sportiva provvede il competente ufficio del Comune di Scandiano.
2. L'uso degli impianti sportivi compresi negli edifici scolastici, nelle giornate e negli orari liberi da impegni o necessità delle scuole, è determinato dal competente ufficio del Comune di Scandiano sulla base delle norme di cui alle leggi n. 517/1977 e n. 23/1996.
3. L'uso degli impianti sportivi comunali ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano questa materia anche per quanto riguarda l'esecuzione di provvedimenti dell'autorità comunale.
4. La concessione in uso dell'impianto dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive indicate nella concessione d'uso.
5. La Giunta Comunale definisce con proprio atto:
  - gli elementi essenziali delle concessioni in uso e i criteri generali per l'assegnazione degli impianti con particolare riferimento alla ripartizione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;
  - le modalità e i termini per la presentazione delle richieste di concessione d'uso degli impianti sportivi.
  - Gli strumenti di verifica e di controllo sul corretto utilizzo di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale.

### **Art.10**

#### **Modalità per l'assegnazione delle concessioni in uso**

1. Il Comune rilascia, dopo opportune forme di pubblicizzazione ed informazione rivolte agli utenti, la concessione d'uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti indicati in ordine di priorità:
  - a) Società Sportiva affiliate a Federazioni del CONI o ad Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
  - b) Aggregazioni spontanee di cittadini;
  - c) Soggetti privati aventi finalità di lucro
2. E' facoltà del Comune di Scandiano determinare annualmente una riserva degli spazi sportivi complessivamente disponibili, destinata all'uso da parte di organizzazioni spontanee di cittadini individuando altresì gli impianti, i giorni e le ore a ciò dedicati .

## **Art.11**

### **Procedure per le concessioni in uso**

1. I soggetti di cui all'art.10, comma 1 del presente regolamento richiedono l'uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza su apposito modulo disponibile presso gli Uffici Comunali per l'uso finalizzato agli allenamenti ed allo svolgimento delle attività agonistiche e dei campionati nazionali e minori;
2. L'uso degli impianti, ad esclusione di quelli classificati di rilevanza imprenditoriale, è altresì concesso a titolo gratuito alle scuole dell'obbligo e superiori, limitatamente al periodo scolastico e agli orari antimeridiani dei giorni feriali, dal lunedì al sabato, (ed eccezionalmente, anche in orari pomeridiani e compatibilmente con le attività già programmate), che ne facciano richiesta;
3. Il concessionario è tenuto a sovrascrivere per accettazione la concessione contenente le condizioni alle quali detto uso è concesso;
4. Al concessionario è fatto divieto di subconcedere parzialmente o totalmente ai terzi gli spazi avuti in uso dal settore. La violazione di tale divieto comporterà la revoca immediata della concessione d'uso ottenuta;
5. Il Comune di Scandiano provvederà periodicamente, anche con l'ausilio dei gestori degli impianti sportivi a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari.
6. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta agli uffici comunali competenti che provvederanno a concedere gli spazi residui disponibili attingendo dall'elenco dei richiedenti, che non hanno ottenuto la concessione d'uso e in mancanza di tale elenco, distribuendoli tra i concessionari interessati.

## **Art.12**

### **Sospensione delle concessioni in uso**

1. Gli uffici comunali competenti possono sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d'uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con anticipo di almeno 15 giorni.
2. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio degli uffici comunali competenti.
3. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune

## **Art.13**

### **Revoca delle concessioni d'uso**

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento o nell'atto di concessione, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione, fermo restando l'obbligo per il concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure sotto il profilo del rimborso spese.
2. Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse senza che nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo di concessionario;



3. Gli uffici comunali competenti hanno la facoltà di revocare le concessioni d'uso ovvero di non procedere a rilasciare concessioni d'uso quando i concessionari o i richiedenti la concessione d'uso risultino:
  - a) morosi nel pagamento delle tariffe d'uso
  - b) trasgressori delle norme del presente Regolamento;
  - c) portatori di danni intenzionali o derivati da negligenza alle strutture degli impianti sportivi;

## **CAPO II**

### **CONCESSIONI PER LA GESTIONE CON E SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE**

#### **Art.14**

#### **Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale**

1. La concessione a terzi per la gestione degli impianti sportivi senza rilevanza imprenditoriale viene rilasciata, a seguito di idonea pubblicizzazione, ai soggetti di cui al precedente art.6 che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare.
2. La buona gestione e conduzione dell'impianto in concessione senza pregiudizio per il patrimonio sportivo comunale è condizione necessaria per il mantenimento e l'eventuale rinnovo della medesima
3. Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi sono stabilite dal Comune ai sensi dell'art.5 del presente Regolamento.
4. Le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo dovranno prevedere
  - a) l'introduzione di indicatori di efficienza gestionale nonché il richiamo alle norme riguardanti il corretto utilizzo e funzionamento degli impianti;
  - b) la riserva per gli usi scolastici così come la riserva per gli eventuali spazi da assegnare in uso secondo le modalità di cui al Capo I del Titolo II.
  - c) La riserva per eventuali utilizzi o attività sociali promosse o patrocinate dal Comune
  - d) Le clausole assicurative di valore adeguato;
  - e) L'obbligo da parte del concessionario di comunicare agli uffici comunali competenti difformità esistenti travassegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti e tutte le prescrizioni ritenute importanti per un corretto e plurimo utilizzo degli impianti sportivi di proprietà comunale.
5. La Giunta Comunale definisce con proprio atto:
  - a) I criteri di priorità con cui assegnare le concessioni di cui al comma 1 del presente articolo
  - b) L'individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario
  - c) Gli indicatori di efficienza gestionale
  - d) Gli strumenti di consultazione con compiti di proposta e di garanzia
  - e) La durata della concessione, di norma triennale e rinnovabile annualmente fino a un massimo di anni tre, previa la verifica della convenienza e del pubblico interesse.

### **Art.15**

#### **Modalità per la concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale.**

1. La concessione a terzi della gestione degli impianti sportivi con rilevanza imprenditoriale viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente.
2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà prevedere:
  - a) clausole per la fruibilità da parte delle scuole
  - b) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario
  - c) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dal Comune
  - d) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze dei consumi
3. Il concessionario ha facoltà di organizzare le attività senza vincoli tariffari nei limiti previsti dalla concessione
4. Se necessario, la predeterminazione di particolari condizioni e clausole da inserire nelle convenzioni relative alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo viene definita con proprio atto dalla Giunta Comunale.

### **Art.16**

#### **Revoca delle concessioni di gestione**

1. Le concessioni di gestione degli impianti sportivi sono revocate dal Comune quando:
  - a) a conduzione tecnica e funzionale dell'impianto è tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
  - b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;
  - c) la manutenzione ordinaria e gli interventi di messa in sicurezza non è effettuata secondo le specifiche tecniche previste dalla normativa vigente in modo tale da recare pregiudizio al loro stato di conservazione.

### **Art.17**

#### **Contabilità e rendiconto**

1. Il concessionario tiene, per l'attività commerciale, contabilità separata da quella istituzionale e annualmente presentata all'Amministrazione comunale una nota integrativa nella quale, per ogni impianto sportivo, sono evidenziate oltre alle spese ed alle entrate, il prospetto dei lavori di manutenzione programmata effettuati ed il prospetto dei lavori di manutenzione programmata da effettuarsi nell'esercizio successivo, accompagnata dal rendiconto economico finanziario secondo la normativa fiscale e civile.

### **Art.18**

#### **Gestione degli impianti sportivi**

La concessione in gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale tiene conto di due caratteristiche fondamentali e precisamente se le utenze rimangono a carico del Comune di Scandiano o se vengono volturate al concessionario

##### **a. impianti con utenze a carico del Comune di Scandiano**

La Giunta Comunale definisce un canone concessionario annuale in relazione alla tipologia dell'impianto, nonché alle caratteristiche strutturali delle diverse tipologie di utenti.

Le tariffe per l'utilizzo dell'impianto stabilite dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 5 del Presente Regolamento, vengono rimosse direttamente dal concessionario: è vietato richiedere tariffe differenti da quelle stabilite dal Comune di Scandiano, l'inosservanza di tale disposizione può portare alla revoca immediata dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale.

#### **b. impianti con utenze a carico del concessionario**

Per impianti sportivi con utenze a carico del concessionario la Giunta Comunale potrà definire di anno in anno la concessione di un contributo proporzionale al costo delle utenze registrate nell'anno precedente, alle tariffe introitate, all'uso prevalente dell'impianto, agli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria effettivamente realizzati

Le tariffe per utilizzo dell'impianto, stabilite dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art.5 del presente Regolamento, vengono rimosse direttamente dal concessionario: è vietato richiedere tariffe differenti da quelle stabilite dal Comune di Scandiano; l'inosservanza di tale disposizione può portare alla revoca immediata dell'affidamento in gestione dell'impianto sportivo di proprietà comunale.

1. Dopo il primo anno di gestione, il contributo concesso è soggetto a verifica al fine di constatare la correttezza ed attendibilità dei costi sui quali è stato formato. In seguito, il contributo potrà essere modificato in aumento o in diminuzione, solo in presenza di obiettive modificazioni dei dati sui quali è stato formato quali, ad esempio, l'aumento o diminuzione delle tariffe delle utenze, l'aumento o diminuzione dei consumi conseguente a modifiche strutturali, l'aumento delle assegnazioni in uso per finalità sociali con tariffe agevolate o, al contrario, l'aumento delle fasce orarie, locali ed attrezzature lasciati alla libera gestione del concessionario.
2. Il Concessionario, verificatasi una delle circostanze sopra esemplificate, può chiedere la rivalutazione del contributo solo se:
  - il contributo è stato interamente utilizzato per la gestione dell'impianto
  - gli interventi di manutenzione ordinaria effettuati sono, a giudizio del Comune di Scandiano, ritenuti adeguati ed il Comune non ha dovuto sostenere costi;
3. In casi eccezionali e per comprovati e documentati motivi possono essere riconosciuti contributi spese per far fronte ad eventi straordinari.

#### **c. impianti sportivi annessi a Circoli Ricreativi o Associativi**

La gestione degli impianti sportivi annessi a Circoli Ricreativi o Associativi, iscritti nell'apposito Albo provinciale di cui alla Legge Regionale n.10 del 07/03/1995 "Norma per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo", viene di norma affidata ai Circoli stessi per sostenere e valorizzare l'importanza ed il ruolo aggregativo che essi esercitano soprattutto nei confronti delle giovani generazioni nel territorio del Comune di Scandiano ed in particolare della frazioni

### **Art.19**

#### **Ulteriori caratteristiche della gestione degli impianti sportivi**

Le concessioni di cui all'art. 14 del presente Regolamento possono prevedere inoltre:

- la concessione gratuita di spazi se esistenti all'interno dell'impianto, da utilizzare come ufficio da parte del concessionario;
- la concessione di locali da adibire a bar o punti di ristoro con modalità da concordarsi e definire con successivo atto di Giunta che tenga conto di fattori quali la funzione aggregativa e sociale, la redditività commerciale, l'effettiva capacità di reddito.

**CAPO III**  
**CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE ANCHE**  
**IN APLIAMENTO E PER LA GESTIONE**

**Art.20**

**Modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi**

1. Le modalità per la concessione a terzi della costruzione anche in ampliamento e della gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

**TITOLO III**  
**TARIFFE**

**Art.21**

**Tariffe per l'uso degli impianti sportivi**

1. Per l'uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti il pagamento delle tariffe così come determinate dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall'art.5 del presente Regolamento.
2. Le tariffe, considerate al netto dell'IVA, sono stabilite in misura fissa a prestazione e prevedono inoltre l'aggiunta, per manifestazioni sportive o extra sportive con ingresso a pagamento, di una percentuale dell'incasso.
3. La Giunta, a seconda della classificazione dell'impianto di cui al precedente art. 3 può deliberare la concessione gratuita degli impianti per manifestazioni di particolare interesse pubblico.

**Art.22**

**Modalità di riscossione delle tariffe**

1. Quando gli impianti sportivi sono concessi in gestione a terzi nelle forme previste dagli articoli 14, 15, e 18, la tariffa per l'uso dovuto dall'utente è pagata al concessionario della gestione.
2. Al fine della determinazione della percentuale sugli incassi, le Società, gli Enti o le persone che effettuano manifestazioni con ingresso a pagamento devono produrre in visione al termine di ogni mese di attività le registrazioni tenute ai sensi delle imposte sugli spettacoli sulle quali l'Ufficio Comunale competente effettua i conteggi delle somme dovute per l'uso degli impianti.
3. La procedura di cui al comma precedente vale anche per le manifestazioni di spettacolo non aventi carattere sportivo, per le quali può essere concesso l'uso di impianti sportivi, salvo l'immediato pagamento prima dello svolgimento dell'iniziativa della tariffa minima dovuta per l'uso della struttura secondo gli importi stabiliti dal Consiglio Comunale.
4. Le Società o gli Enti che non ottemperino agli obblighi stabiliti dal presente articolo sono immediatamente esclusi dall'uso degli impianti e da ogni successiva assegnazione e al loro carico sono avviate le procedure di Legge per il recupero degli eventuali crediti.
5. Per gli ingressi a manifestazioni organizzate dal Comune presso impianti sportivi soggette all'imposta sugli spettacoli valgono le modalità di riscossione, registrazione e rendicontazione stabiliti dalla vigente normativa.

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI**

### **Art. 23 Rinvii**

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia:
  - a) per l'acquisizione degli impianti sportivi degli istituti scolastici alle leggi n. 517/1997 e n°23/96;
  - b) per la programmazione delle attività sportive in relazione a quelle extrascolastiche, alla legge n. 23/1996;
  - c) per le forme di gestione in concessione alla vigente normativa in materia di concessioni ed appalti;
  - d) per l'individuazione degli elementi di riferimento riguardanti i soggetti che svolgono attività sportive alla normativa di settore;
  - e) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive regolamentate alle disposizioni delle singole Federazioni sportive e del CONI;
  - f) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportive e motorie con fini di promozione sportiva alla normativa generale e specifica inerente gli Enti di promozione Sportiva;
  - g) per l'individuazione dei soggetti che svolgono attività sportiva di base, o di analoghe forme associative non individuabile in base agli elementi precedenti, e operanti, in ambito comunale, all'Albo previsto dalla legge regionale Emilia Romagna n.10 del 07 marzo 1995.
2. Per i profili contabili e fiscali relativi all'esazione delle tariffe ed alla gestione a budget non disciplinati dal presente regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

### **Art.24 Norme transitorie**

1. Le disposizioni del presente regolamento inerenti la gestione degli impianti si applicano a partire dalla prima stagione sportiva successiva all'entrata in vigore delle norme regolamentari.
2. Restano in vigore le convenzioni pluriennali in corso alla data di adozione del presente regolamento alle condizioni nelle stesse stabilite; è facoltà del Comune di Scandiano e del concessionario chiederne la revoca al fine di stipulare contestualmente una nuova convenzione coerente con le disposizioni stabilite nel presente Regolamento.
3. Resta in vigore il tariffario per l'uso degli impianti sportivi comunali sino a quando il Consiglio Comunale non provvederà a modificarlo secondo quanto disposto dall'art.5 del presente Regolamento.

### **Art.25 Entrata in vigore e abrogazione di norme**

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della delibera di approvazione.
2. All'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.